

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2003
- N. 38

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 29 luglio 2003.

Revoca del decreto 5 settembre 1997, relativo alla disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 338 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;

Vista la legge n. 983 del 17 ottobre 1957, che ha modificato il 4° e 5° comma dell'art. 338 del T.U.L.L.SS.;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria ed in particolare il capo X, artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

Visto l'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1993;

Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le competenze in materia sanitaria della Regione, della azienda unità sanitaria locale e del sindaco;

Visto il decreto n. 22884 del 5 settembre 1997, con il quale si è data attuazione, nella Regione, alla regolamentazione delle funzioni e competenze in materia di pareri ed autorizzazioni di cui al capo X del precitato regolamento ed è stata istituita la Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri presso ogni azienda unità sanitaria locale, anche in applicazione della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità;

Vista la legge n. 166 dell'1 agosto 2002 relativa a "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", che con l'art. 28 modifica l'art. 338 del T.U.L.L.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934, sostituendone i commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo ed abroga i commi 3 e 4 dell'art. 57 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

Considerato che, con l'entrata in vigore della legge n. 166 dell'1 agosto 2002, la nuova formulazione dell'art. 338 del T.U.L.L.SS., introdotta dall'art. 28, comporta la necessità di

rimodulare i contenuti del decreto n. 22884 del 5 settembre 1997, che per l'effetto viene revocato e sostituito con il presente provvedimento;
Visto le risultanze del tavolo tecnico istituito in merito dalla direzione generale del dipartimento Ispettorato regionale sanitario;

Decreta:

Art. 1

I pareri di cui all'art. 338 del T.U.L.L.SS., così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge n. 166 dell'1 agosto 2002, vengono resi dall'azienda sanitaria locale competente, sentita la Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, già istituita con l'art. 3 del decreto n. 22884 del 5 settembre 1997.

Art. 2

La Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri è composta da:

- 1) Il responsabile dell'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica o suo delegato, che la presiede;
- 2) Il direttore dell'ufficio del Genio civile o suo delegato;
- 3) Il direttore del servizio igiene ambienti di vita (SIAV) dell'Azienda unità sanitaria locale o suo delegato;
- 4) Il responsabile dell'ufficio, competente nella materia, del comune interessato o suo delegato;
- 5) Il dirigente medico d'igiene pubblica del distretto referente per il comune interessato;
- 6) Il geologo designato dal comune interessato senza diritto di voto.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario amministrativo dell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica.

Art. 3

Detta conferenza ha sede presso l'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica di ogni azienda unità sanitaria locale, è convocata a seguito di richiesta dei comuni interessati e deve essere sentita anche per i pareri di cui al capo X del D.P.R. n. 285/90.

Art. 4

Le procedure per l'attivazione della conferenza vengono fissate come segue.

La richiesta di pareri di cui all'art. 338 del T.U.L.L.SS., come modificato dal 1° comma dell'art. 28 della legge n. 166/02 e di cui al capo X del D.P.R. n. 285/90, va presentata all'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, corredata dalla seguente documentazione almeno in triplice copia:

- planimetria con varia campeggiatura a scala non inferiore a 1:5000 e, comunque, adeguata all'esatta rivelazione e consistenza dell'area cimiteriale e della zona di rispetto;
- studio geologico dell'area interessata;
- parere preventivo del dirigente medico d'igiene pubblica distrettuale;
- relazione tecnico-sanitaria di accompagnamento al progetto d'intervento da realizzare, prevista dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. n. 285/90;

Il responsabile dell'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale competente, ricevuta la richiesta di parere, completa della documentazione di rito, convoca la conferenza di cui all'art. 2 del presente decreto e trasmette il parere reso all'organo richiedente.

Art. 5

Tutte le spese relative al funzionamento della conferenza, missioni, diarie e rimborsi spese, sono a carico dell'amministrazione comunale richiedente.

Art. 6

La modifica apportata alla lettera m) dell'art. 4 del decreto n. 13306 del 1994 con l'art. 1 del decreto n. 22884 del 1997 viene così riformulata: "proposizione, nei modi di legge, all'azienda unità sanitaria locale dei pareri per i provvedimenti di cui al capo X del D.P.R. n. 285/90, regolamento di polizia mortuaria".

Art. 7

L'integrazione apportata all'art. 6 del decreto n. 13306 del 1994 con la lettera m1 di cui all'art. 2 del decreto n. 22884 del 1997, viene riformulata come segue: "m1) il rilascio dei pareri per la riduzione dell'area del rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del T.U.L.L.SS. e successive modifiche ed integrazioni. Il responsabile dell'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica è deputato ad esercitare la predetta competenza e quelle già attribuite dal D.P.R. n. 285/90 al coordinatore sanitario delle ex unità sanitarie locali. Il servizio igiene ambienti di vita (SIAV) è competente per l'istruttoria e la trattazione della materia."

Art. 8

Per le considerazioni in premessa indicate è revocato il decreto n. 22884 del 5 settembre 1997. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione in parte prima.

Palermo, 29 luglio 2003.

AMARI